

OGGETTO: L.R. 28/01 s.m.i. art. 6 - R.R. 7/2002 e s.m.i. art. 7. Istanza di autorizzazione al Piano di Gestione Forestale dell'Associazione Temporanea di Scopo "Sostenibilità dell'Appennino-Gualdese" prot. 28901 del 29-05-2025 e seguenti

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTA la richiesta di autorizzazione di un Piano di Gestione Forestale, assunta originariamente agli atti di questa AFoR con Prot. n. 28901 del 29-05-2025, presentata dalla richiedente Nadia Monacelli, presentata in qualità di *"rappresentante legale di Comunità Agraria "Appennino Gualdese"*, delegata come capofila dell'ATS Sostenibilità dell' Appennino-Gualdese, da Venarucci Paolo *"contitolare dell'Azienda Agricola Venarucci Paolo e Giancarlo S.S. e contitolare dell'Azienda Agricola Fumanti Stefania di Venarucci Paolo e Figli Società Agricola Semplice"*;

preso atto che, per mero errore materiale, sull'istanza non vi era la corretta denominazione del richiedente, ovvero l'Associazione Temporanea di Scopo "SOSTENIBILITA' DELL' APPENNINO-GUALDESE" e che anche sulla documentazione tecnica allegata all'istanza era riportata la dicitura "Consorzio Appennino Gualdese";

valutato che si trattasse di un errore solo formale che comunque non pregiudicava dal punto di vista sostanziale e tecnico la valutazione della documentazione da parte degli enti invitati alla conferenza di servizi, visto inoltre quanto disposto dal R.R. 7/2002 e s.m.i. che non precisa che la scelta della forma di associazione possa precludere l'autorizzazione al Piano di Gestione Forestale, ma che prevede solo all'art. 7 comma 1 che il Piano di gestione forestale *"è redatto a scala aziendale o di più aziende riunite tra loro anche solo a fini pianificatori"*;

Premesso che:

1. che ai fini della presente istruttoria e del relativo provvedimento di autorizzazione di un Piano di Gestione Forestale si applicano le seguenti normative:
 - L.R. 28/2001 s.m.i. artt. 5 e 6
 - R.R. 7/2002 s.m.i. art. 7
 - ALLEGATO E al R.R. 7/2002 s.m.i.

Visto il Piano di Gestione Forestale a firma del Dottore Forestale Mauro Frattegiani;

Visti gli art. 4, 5 e 6 della L. R. n° 28 del 19 novembre 2001 "Testo unico regionale per le foreste";

Visto il Regolamento Regionale n° 7 del 17 dicembre 2002 s.m.i. Art. 7. che recita:

1. *Il piano di gestione forestale, di seguito denominato PGF, di cui all' articolo 6, comma 6, del d.lgs. 34/2018 e del decreto interministeriale n. 563765/2021, è redatto a scala aziendale o di più aziende riunite tra loro anche solo a fini pianificatori e rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile delle risorse forestali e silvo-pastorali. Il PGF è redatto sulla base dei principi, criteri e metodi propri dell'assestamento forestale, in attuazione dei Programmi forestali regionali e in coordinamento con i PFIT, di cui all' articolo 8, ove esistenti.*
2. *Il P.G.F., redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione, deve essere conforme a quanto indicato nell'allegato E e deve riferirsi ad una superficie di almeno 100 ettari di bosco di cui il proponente è titolare.*
3. *Il P.G.F. ha validità decennale e deve essere autorizzato dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all' articolo 52.*



Servizio Agricoltura, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali

4. *Le prescrizioni contenute nel P.G.F. autorizzato integrano, modificano ed eventualmente sostituiscono le norme del presente regolamento e devono essere applicate integralmente.*
5. *Per la realizzazione degli interventi previsti dal P.G.F., di superficie accorpata superiore a cinque ettari, deve essere effettuata la contrassegnatura del bosco secondo le modalità previste dall' articolo 5, commi 2, 3 e 4.*
6. *È consentito in qualsiasi momento presentare progetti di variante al P.G.F. operante che, redatti da tecnico abilitato all'esercizio della professione, dovranno essere comunque conformi alle finalità del P.G.F.; i progetti di variante vengono autorizzati secondo le modalità di cui al comma 3.*
7. *Tutti gli interventi realizzati, qualsiasi sia la loro destinazione, devono essere annotati a cura dei proprietari nel registro degli interventi appositamente inserito nel P.G.F.*
8. *Per gli interventi effettuati in difformità a quanto previsto dal P.G.F. autorizzato si applicano le sanzioni previste dall' articolo 48, comma 12, della L.R. n. 28/2001, oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento in relazione alla tipologia di interventi effettuati in difformità alle prescrizioni dello stesso P.G.F.*
9. *Per i mancati adempimenti previsti al comma 5, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta contrassegnatura del bosco.*
10. *Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all' articolo 48, comma 11, della L.R. n. 28/2001.*
11. *Per la mancata registrazione degli interventi di cui al comma 7 si applicano le sanzioni previste dall' articolo 48, comma 12, della L.R. n. 28/2001.*

RICORDATO che il PGF in argomento riguarda il patrimonio silvo-pastorale afferente alla Comunità Agraria "Appennino Gualdese" e dell'Azienda Agricola "Azienda Agricola Venarucci Paolo e Giancarlo S.S.", ricadenti nei Comuni di Gualdo Tadino (PG) e di Gubbio (PG);

ACCERTATA, a conclusione delle fasi istruttorie, la condizione di adeguatezza alle finalità della L.R. 28/2001 nonché al regolamento attuativo in merito agli indirizzi che risultano conformi alla gestione sostenibile dei boschi così come definiti all'Allegato B della determinazione dirigenziale n. 8302 del 08 agosto 2018 (Suppl. ord. n. 3 al BUR - serie generale n. 41 del 22 agosto 2018):

- *criterio 1: mantenimento e appropriato miglioramento delle risorse forestali e loro contributo al ciclo globale del carbonio;*
- *criterio 2: mantenimento della salute e vitalità degli ecosistemi forestali;*
- *criterio 3: mantenimento e sviluppo delle funzioni produttive delle foreste (prodotti legnosi e non legnosi);*
- *criterio 4: mantenimento, conservazione e appropriato miglioramento della diversità biologica negli ecosistemi forestali;*
- *criterio 5: mantenimento e appropriato miglioramento delle funzioni protettive nella gestione forestale;*
- *criterio 6: mantenimento delle altre funzioni e condizioni socioeconomiche;*

VERIFICATO che il complesso forestale, interamente o in parte è assoggettato ai seguenti vincoli:

- Aree boscate di cui alla Legge Regionale n. 28 del 19-11-2001;
- Aree sottoposte ad usi civici;
- Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n° 3267/1923;
- Vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004, art. 142, comma 1 lettere: c) fiumi, torrenti e corsi d'acqua; d) montagne per la parte eccedente i 1'200 m slm; g) territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di



Servizio Agricoltura, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali

rimboschimento; h) aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; m) le zone di interesse archeologico;

- Vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 136, lettera d, istituita con D.G.R. 790 del 18/02/1987, denominata “Valsorda” e iscritta all’elenco regionale dei beni paesaggistici con il n. 100
- Siti della Rete Natura 2000: ZSC IT5210013 “Boschi del bacino di Gubbio” e ZSC IT5210014 “Monti Maggio - Nero (sommità)”;
- Aree di tutela delle acque di cui al dal D. Lgs. 152/2006, L.R. 22/2008, L.R. 25/2009, dal R.R. 8/2019 e dal Piano di Tutela delle Acque (PTA);

RITENUTO a conclusione della fase di istruttoria tecnica di poter procedere sul piano amministrativo alla convocazione della Conferenza dei servizi atta ad acquisire tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla Norma in materia di pianificazione forestale su scala territoriale;

RICORDATO che con nota Prot. n. 38214 del 22-07-2025, è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria nella forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., finalizzata all’acquisizione di tutte le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi comunque denominati per l’autorizzazione ai sensi dell’art. 6 comma 2° della L.R. 28/2001 e dell’art. 7 comma 3° del R.R. 7/2002 s.m.i., ad oggetto “Piano di Gestione Forestale del patrimonio agro-silvo-pastorale del Consorzio Forestale “Appennino Gualdese” e dell’Azienda agraria “Azienda Agricola Venarucci Paolo e Giancarlo S.S”. Indizione Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona”, reinvio con prot. 38237 del 22-07-2025 a Soprintendenza Archeologia Belle Arti E Paesaggi dell’Umbria per un precedente errore nell’indirizzo Pec;

RICORDATO che alla conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria
 - Regione Umbria, Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica-venatoria
 - Regione Umbria, Servizio Urbanistica, Riqualificazione Urbana e politiche della casa, Tutela del Paesaggio
 - Regione Umbria, Servizio Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche
 - Regione Umbria, Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo
 - Comune di Gualdo Tadino
 - Comune di Gubbio
 - Umbra Acque
 - ARPA Umbria
- con i prott. n. 38491 del 23-07-2025, n. 38992 e n. 39000 del 28-07-2025, è stato comunicato ai soggetti invitati alla conferenza un nuovo link per accedere alla documentazione relativa al Piano di Gestione Forestale di cui in oggetto;
- con prot. n. 40587 del 06-08-2025 AFoR ha inviato al richiedente una richiesta di integrazioni specificando che la stessa *non modifica la sostanza tecnica del Piano di Gestione e non pregiudica l’istruttoria degli altri Enti*;
- con prot. n. 41060 del 08-08-2025 il Dottore Forestale Mauro Frattegiani ha risposto, per conto del richiedente, alle integrazioni richieste con prot. n. 40587 del 06-08-2025;



Servizio Agricoltura, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali

- entro il termine assegnato per eventuali richieste di integrazioni (7 agosto 2025) non sono pervenute altre richieste di documenti/elaborati progettuali da parte delle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento;

dato atto che entro il termine per la conclusione della Conferenza dei Servizi, fissato al 5 novembre 2025, sono pervenute le seguenti note:

- Prot. n. 41245 dell'11-08-2025 da parte di Regione Umbria, Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento PNRR Servizio Urbanistica, politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio, nella quale si ritiene che, per l'approvazione del Piano di Gestione Forestale in oggetto non risulta necessario acquisire previamente l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e nemmeno l'autorizzazione paesaggistica semplificata di cui all'art. 11 del DPR 31/2017;
- Prot. n. 53155 del 21-10-2025 da parte di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, che comunicava difficoltà nell'accedere alla documentazione di piano tramite il link indicato;
- Prot. n. 55831 del 04-11-2025 di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria con cui esprime **parere favorevole** in relazione al piano di gestione forestale in oggetto;
- Prot. n. 55925 del 05-11-2025 di Regione Umbria, Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento PNRR Servizio Rischio idraulico, tutela e valorizzazione delle risorse idriche e adattamento ai cambiamenti climatici con cui ha inviato il proprio **parere positivo con prescrizioni** e indicazioni, contenute nei Rapporti istruttori ad essa allegati con relative prescrizioni

dato atto altresì che:

- con Prot. n. 55585 del 03-11-2025 di Regione Umbria, Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, istruzione, formazione e lavoro, turismo e sport Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e valorizzazione aree protette, bonifica e irrigazione Sezione Aree protette e tutela e valorizzazione sistemi naturalistici richiede di integrare la documentazione progettuale con gli elaborati relativi alla Valutazione di Incidenza Ambientale;

valutato di accogliere la richiesta di cui Prot. n. 55585 del 03-11-2025 anche se pervenuta oltre il termine per la richiesta di integrazioni che era fissato al 7 agosto 2025, vista la natura vincolativa del parere;

AFoR ha quindi provveduto con Prot. n. 55805 del 04-11-2025, a richiedere all'istante, ad integrazione di quanto già trasmesso, documenti necessari ai fini del rilascio del parere VInCA;

visto l'errore materiale rispetto alla corretta denominazione dell'istante, come sopra descritto e valutata la necessità di correggere l'errore formale sulla corretta intestazione del piano su tutta la documentazione, è stato richiesto per le vie brevi al Richiedente di aggiornare l'intestazione su tutta la documentazione prima della conclusione della conferenza dei servizi e della conclusione del provvedimento;

dato atto che con Prot. n. 56433 del 07-11-2025 il tecnico redattore ha trasmesso il materiale relativo al piano aggiornato con le intestazioni corrette in riferimento all'ATS, confermando che già dall'inizio la domanda era stata presentata come ATS e non come Consorzio, e allegando a riprova anche l'atto costitutivo dell'ATS, e che trattasi quindi di sole correzioni del nominativo del richiedente/committente e che pertanto non sussistono revisioni di tipo sostanziale;

dato atto, inoltre, che è stata assunta agli atti al Prot. n. 57285 del 12-11-2025, da parte dell'istante, la nota avente oggetto *"chiarimenti sul Piano di Gestione Forestale dell'ATS"*



Servizio Agricoltura, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali

“Sostenibilità dell’ Appennino Gualdese”, che provvede ulteriormente a chiarire la posizione dei componenti dell’ATS;

visto che ai sensi della L. 241/1990 art. 14-bis c.4, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui sopra, equivale ad assenso senza condizioni, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi così come previsto nel caso della VInCA, dalla D.G.R. n° 360 del 21-04-2021 che, recependo le “linee guida nazionali”, recita che il silenzio-assenso non è applicabile alle previsioni discendenti dall’applicazione dell’art. 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat.;

considerato che, sempre con Prot. n. 56433 del 07-11-2025, il progettista del Piano Dottore Forestale Mauro Frattegiani, ribadisce, quanto segue:

“Per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza Ambientale, il PGF era già stato sottoposto alla procedura appropriata con rilascio di parere favorevole della Regione Umbria in data 13/9/2022, atto N. 9223. Rispetto al parere formulato, non risultano modificate: la struttura del PGF, gli obiettivi del PGF, le classi culturali, la tipologia degli interventi previsti. Risulta in diminuzione la superficie complessiva interessata dal PGF (-11,26%), la superficie degli interventi selvicolturali (-7,86%), il carico di bestiame al pascolo a ettaro (-9,22%), il totale di animali al pascolo previsto (-16,14%), la lunghezza della viabilità da sottoporre a manutenzione ordinaria (-18,46%). Il materiale relativo alla procedura VINCA è contenuto nella sottocartella OLD, all’indirizzo sopra indicato. Al fine di procedere a una rapida conclusione dell’iter autorizzativo, si invierà comunque quanto prima uno studio di incidenza aggiornato.”;

RICORDATA la sospensione della Conferenza dei Servizi, di cui prot. n° 57334 del 12-11-2025, finalizzata a ottenere le integrazioni richieste da Regione Umbria, Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, istruzione, formazione e lavoro, turismo e sport Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e valorizzazione aree protette, bonifica e irrigazione Sezione Aree protette e tutela e valorizzazione sistemi naturalistici;

VISTE le integrazioni ricevute in merito alla V.Inc.A. di cui al prot. n° 58597 del 20-11-2025;

RICORDATA la riapertura della Conferenza dei Servizi di cui al prot. n° 63023 del 12-12-2025;

VISTE le ulteriori integrazioni ricevuto in merito alla V.Inc.A. di cui al prot. n° 63824 del 16-12-2025;

VISTA la nota assunta agli atti al prot. n. 614 del 08-01-2026 da parte di Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, istruzione, formazione e lavoro, turismo e sport Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria Sezione Aree protette e tutela e valorizzazione sistemi naturalistici, in cui si trasmette la Determina Dirigenziale n. 1 del 07-01-2026 in cui si esprime, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, parere favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti dell’attuazione degli interventi, sugli habitat di specie e sulle specie per i quali il sito è stato individuato, con prescrizioni.

VISTO CHE ai sensi della L. 241/1990 art. 14-bis c.4, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui sopra, equivale ad assenso senza condizioni;

VISTO il verbale di conclusione della Conferenza dei Servizi;

CONSIDERATO CHE la versione definitiva del Piano di Gestione Forestale e relativi allegati di cui si tiene conto per il rilascio del presente parere è costituito dai seguenti allegati:

1. ALLEGATO1_prospetti_riepilogativi_NOV_25.pdf
2. ALLEGATO2_descrizioni_particellari_NOV_25.pdf
3. ALLEGATO3_viabilita_NOV_25.pdf
4. ALLEGATO4_registro_NOV_25.pdf



Servizio Agricoltura, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali

5. ALLEGATO5_relazione_pinete_NOV_25.pdf
6. ALLEGATO6_pascoli_NOV_25.pdf
7. cons_appennino_gualdese_interventi_2025.zip
 - 7.1. cons_appennino_gualdese_interventi_2025.cpg
 - 7.2. cons_appennino_gualdese_interventi_2025.dbf
 - 7.3. cons_appennino_gualdese_interventi_2025.prj
 - 7.4. cons_appennino_gualdese_interventi_2025.qmd
 - 7.5. cons_appennino_gualdese_interventi_2025.shp
 - 7.6. cons_appennino_gualdese_interventi_2025.shx
8. relazione_pgf_gualdo_NOV_2025
9. scheda quantificazione incidenze_App_Gualdese2023.xlsx
10. tabella livello di significatività pre e post mitigazione_App_Gualdese2023.xlsx
11. tavola1_assestamentale NOV 2025.pdf
12. tavola1b_assestamentale e vincoli NOV 2025.pdf
13. tavola2_catastale NOV 2025.pdf
14. tavola3_comprese NOV 2025.pdf
15. tavola4_categorie NOV 2025.pdf
16. tavola5_viabilita NOV 2025.pdf
17. tavola5b_accessibilita NOV 2025.pdf
18. tavola6_interventi NOV 2025.pdf
19. tavola7_funzioni NOV 2025.pdf
20. Vinca_PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL CONSORZIO
FORESTALE_rev01.pdf.p7m
21. vinca_tavolaA_nov25.pdf
22. vinca_tavolaB_nov25.pdf
23. vinca_tavolaC_nov25.pdf
24. vinca_tavolaD_nov25.pdf

PER QUANTO SOPRA si rimette al Dirigente del Servizio la proposta di rilasciare l'autorizzazione del Piano di Gestione Forestale dell'Associazione Temporanea di Scopo "Sostenibilità dell' Appennino-Gualdese", in conformità alla documentazione allegata all'istanza citata in premessa e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- È fatto obbligo di applicare integralmente e per tutta la durata prevista dal PGF le prescrizioni indicate nel medesimo, fatto salvo ove diversamente prescritto.
- È fatto obbligo di rispettare la Determina Dirigenziale n. 1 del 07-01-2026 di Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, istruzione, formazione e lavoro, turismo e sport Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria Sezione Aree protette e tutela e valorizzazione sistemi naturalistici, in cui si esprime, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, parere favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti dell'attuazione degli interventi, sugli habitat di specie e sulle specie per i quali il sito è stato individuato e a condizione che, come riportato nella documentazione tecnica, nelle aree ricadenti nella Rete Natura 2000 (e anche al di fuori ove espressamente di seguito dichiarato):
 - *negli interventi di ceduzione o di diradamento per l'avviamento ad alto fusto si preveda il rilascio di legno morto (necromassa) rappresentato dalle piante morte, in piedi o a terra, pari ad almeno 3 piante/ha, se presenti;*



Servizio Agricoltura, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali


- vengano previste forme di esbosco congrue con l'ambiente e con la disponibilità di accessi. Le tecniche maggiormente compatibili sono quelle da effettuarsi con animali da soma (muli o cavalli), con utilizzo di risine realizzate con canalette in polietilene, con gru a cavo;
- fatte salve le operazioni di esbosco che potranno essere perfezionate entro 30 giorni dalla chiusura della stagione di taglio, gli interventi pianificati all'interno dei siti Natura 2000 dovranno essere condotti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica che va dal 15 aprile al 31 agosto;
- nelle situazioni di degrado con rottura del cotico o fenomeni di scopertura del suolo siano previsti periodi di riposo dal pascolo di tali aree di uno o più anni, preceduti dalla semina di fiorume raccolto in aree contermini precedentemente precluse al pascolo, fino al termine della raccolta del fiorume;
- all'interno della compresa "Pascoli produttivi" dovranno essere rilasciate le specie arbustive di interesse trofico di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 1093/2021;

e inoltre a condizione che siano rispettate:

- le seguenti misure di conservazione vigenti:
 - all'interno degli habitat individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE sia rispettato il divieto di taglio delle specie: Tasso, Ontano, Ginepro comune,
 - sia rispettato il divieto di pascolamento degli Ungulati domestici nell'habitat 9210* Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex* ad esclusione delle fasce prossime ai pascoli, per una profondità non superiore a 20 metri. È vietato il pascolamento di caprini nell'habitat 9210*;
 - la viabilità di servizio esistente non sia soggetta a modifiche relative allo sviluppo planimetrico del tracciato, alla larghezza del piano rotabile, ai profili delle scarpate di monte e di valle, alla tipologia di fondo esistente, interventi per i quali, se necessari, dovrà essere prevista specifica valutazione di incidenza;
- le indicazioni di cui alla D.G.R. 1093/2021:
 - all'interno degli habitat siano rilasciati almeno 3 alberi vetusti o di maggiori dimensioni per ettaro che possano assolvere alla funzione di alberi habitat;
 - venga rilasciata una fascia boscata di almeno 10 metri (misurati al piede della pianta) su entrambe le sponde dei corsi d'acqua e dei fossi catastalmente individuati;

e inoltre a condizione che:

- le aree di imposto siano localizzate in prossimità di strade carrabili in aree non riconducibili ad habitat di interesse comunitario;
 - gli interventi di sfalcio e decespugliamento dei pascoli dovranno essere effettuati:
 - nelle aree limitrofe ai laghetti di Valsorda e per una fascia di rispetto di almeno 5 metri a monte della linea di massimo allagamento, gli interventi di sfalcio dovranno essere rimandati a un periodo più tardivo (inizio agosto) rispetto ai prati-pascolo circostanti di habitat 6210*.
 - senza l'impiego di trinciastocchi e il materiale vegetale di risulta dovrà essere contestualmente allontanato e smaltito.
- Devono essere rispettate le prescrizioni riportate nei documenti istruttori allegati al parere di Regione Umbria, Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento PNRR Servizio Rischio idraulico, tutela e valorizzazione delle risorse idriche e adattamento ai cambiamenti climatici:



Servizio Agricoltura, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali

- Con riferimento agli interventi citati in oggetto, analizzata la documentazione trasmessa, si comunica che le aree oggetto di intervento non sembrerebbero interferire con le aree perimetrate dal Piano di assetto Idrogeologico (P.A.I.), si fa comunque presente che qualora gli interventi previsti risultassero sovrapposti con le aree perimetrate dal citato Piano, dovranno essere ammissibili ai sensi delle N.T.A. del P.A.I. e subordinati all'ottenimento di un parere da parte dell'Autorità idraulica competente
 - Eventuali opere di attraversamento dei corsi d'acqua (comprese eventuali opere di sistemazione idraulica dei fossi) nonché opere di immissione derivanti da interventi per la regimazione delle acque di sgrondo superficiale dovranno tassativamente essere preventivamente autorizzate dallo scrivente Servizio regionale ai sensi dell'art. 93 del RD 523/1904;
 - Nel merito degli interventi per il Piano di Gestione Forestale del patrimonio agro-silvo-pastorale del Consorzio Forestale "Appennino Gualdese" e dell'Azienda agraria "Azienda Agricola Venarucci Paolo e Giancarlo S.S." nei Comuni di Gualdo Tadino e Gubbio si consiglia di tenere conto, all'interno dell'area del Piano in oggetto, delle banche dati geologiche e geotematiche della Regione Umbria:
<https://www.regione.umbria.it/paesaggio-urbanistica/geologia>
<https://www.regione.umbria.it/paesaggio-urbanistica/rischio-sismico>
<https://dati.regione.umbria.it/>
- Fatte salve eventuali deroghe previste dal presente PGF, tutti gli interventi finalizzati all'utilizzazione dei soprassuoli dovranno essere effettuati in conformità di quanto disposto dalla L.R. 28/2001 e relativo R.R. di attuazione n° 7/2002 e s.m.i.
- Il presente PGF è da intendersi valido nel decennio 2026-2035 e, limitatamente alla utilizzazione dei boschi cedui, comportante la prosecuzione di detta forma di governo, a decorrere dalla stagione silvana 2025-2026 alla fine della stagione silvana 2034-2035.
- Gli interventi previsti dal piano dovranno essere eseguiti all'interno del periodo di intervento quinquennale in conformità a quanto previsto nel piano decennale dei tagli.
- L'utilizzazione dei boschi cedui dovrà essere conclusa nell'arco di due stagioni silvane (s.s.) dall'inizio delle operazioni di taglio; per interventi selvicolturali non legati ai termini delle s.s. le utilizzazioni devono concludersi nell'arco di due annualità.
- Le utilizzazioni forestali dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 11, 13 e 14 del R.R. 7/2002 e s.m.i.
- Gli interventi di taglio di ceduzione con rilascio di matricinatura uniforme dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni relative ai limiti di superficie di utilizzazione accorpata di cui all'art.27 commi 1 e 2 del R.R.07/2002 smi;
- Nelle aree di recente ceduzione deve essere interdetto il pascolo domestico finché i polloni non abbiano raggiunto un'età di almeno 8 anni e comunque un'altezza media non inferiore a 3 metri.
- Il pascolo dei domestici deve essere interdetto anche nelle fustaie disetanee ed irregolari, nonché nelle fustaie di faggio a seguito dell'apertura delle fessure finalizzate all'insediamento della rinnovazione naturale.
- In caso di insediamento di rinnovazione naturale a seguito dell'apertura di fessure nelle fustaie di faggio, è necessario effettuare un monitoraggio, con cadenza annuale, della rinnovazione verificando eventuali danni da pascolamento di selvatici o domestici o danni derivanti da altri agenti biotici o abiotici. Il risultato del monitoraggio dovrà essere annotato del registro degli interventi.



Servizio Agricoltura, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali

- In occasione degli interventi di taglio di curazione, ceduzione sotto fustaia e gli interventi a governo misto data la particolarità della tipologia di intervento e l'eterogeneità dei soprassuoli, deve essere effettuata la contrassegnatura del bosco su tutta la superficie di intervento ad opera di tecnico abilitato all'esercizio della professione.
- In occasione degli interventi all'interno della classe colturale "FUSTAIE COETANIFORMI A PREVALENZA DI FAGGIO", deve essere effettuata la contrassegnatura del bosco su tutta la superficie di intervento ad opera di tecnico abilitato all'esercizio della professione.
- In occasione degli interventi a finalità commerciale all'interno della classe colturale "FUSTAIE COETANIFORMI A PREVALENZA DI CONIFERE" deve essere effettuata la contrassegnatura del bosco su tutta la superficie di intervento ad opera di tecnico abilitato all'esercizio della professione.
- I piedilista di cavallettamento delle aree dimostrative di martellata e nelle aree a martellata integrale dovranno essere trasmessi a questa AFoR congiuntamente alla planimetria catastale con ubicazione delle stesse (nel caso di aree dimostrative) e al Nucleo Carabinieri Forestale competente per territorio prima dell'utilizzazione del soprassuolo.
- Ai sensi dell'art. 21 c.3 del R.R. 7/2002 s.m.i., gli interventi con finalità commerciali su terreni della proprietà collettiva gestiti dalla Comunità Agraria "Appennino Gualdese", per qualsiasi superficie di intervento, devono essere realizzati sulla base della stima del valore di macchiatico e del capitolato tecnico, secondo lo schema di cui all'allegato I, redatti da tecnico abilitato all'esercizio della professione ed autorizzati dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui all'art. 21 commi 4,5,6,7.
- Prima dell'esecuzione degli interventi previsti dal P.G.F., contestualmente al rilascio di piante ad invecchiamento indefinito di cui all'art.10 del R.R. 07/2002 e s.m.i., dovrà essere redatto un piedilista delle stesse (che dovranno essere anche contrassegnate in occasione dell'utilizzazione) contenente i dati di: specie, diametro a 1,30 m e coordinate geografiche, che dovrà essere conservato allegato al registro degli interventi e reso disponibile su richiesta per gli eventuali controlli da parte degli organi competenti.
- Qualsiasi forma di utilizzazione del soprassuolo prevista dal PGF che non si attesti su confini fisiografici e/o di copertura, dovrà essere opportunamente materializzata in campo tramite la marcatura delle piante di confine.
- Per quanto concerne le modalità di abbattimento, deve essere rispettato l'art. 11 del R.R. 7/2002 s.m.i.
- L'eventuale realizzazione di fasce antincendio in tutte le zone, di taglio di arbusti e dei polloni deperienti, dovrà essere subordinata al rispetto delle modalità di intervento e delle procedure amministrative previste dall'art. 16 del R.R. 7/2002 e s.m.i.
- L'eventuale abbattimento delle piante camporili isolate, in filari e/o in gruppi dovrà essere subordinato al rispetto di quanto disposto dagli art. 12 e 13 della L.R. 28/2001 e dalla D.G.R. n° 10326/1991.
- Tutti gli interventi di manutenzione della viabilità forestale dovranno attenersi alle disposizioni di cui agli art. 77, 78, 79 e 82 bis del R.R. 07/2002 a seconda della tipologia degli interventi e dei tracciati.



Servizio Agricoltura, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali

- Tutti gli interventi di costruzione di nuova viabilità forestale dovranno attenersi alle disposizioni di cui agli art. 81, 82 e 82 bis del R.R. 07/2002 a seconda della tipologia degli interventi e dei tracciati.
- È fatto divieto di utilizzare impluvi, fossi e corsi d'acqua ai fini dello smacchio e dell'esbosco dei prodotti legnosi.
- Dovranno in ogni caso essere posti in opera tutti gli accorgimenti atti a prevenire danni di qualsiasi natura.
- È fatto obbligo di annotare tutti gli interventi realizzati nell'apposito registro degli interventi, registro che dovrà essere trasmesso a questa AFoR entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. Nel caso di utilizzazioni boschive con finalità di uso civico, dovrà essere annotato anche il numero degli aventi diritto.
- Per ogni aspetto che non è esplicitamente trattato nel PGF e nelle presenti prescrizioni si rinvia alla normativa regionale vigente.

La presente proposta di autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e non esime il richiedente dall'acquisizione, preliminarmente all'inizio dei lavori suddetti, di ogni altro titolo abilitativo previsto dalle Leggi Vigenti.

Il piano ed i documenti di autorizzazione dovranno essere affissi agli albi pretori delle amministrazioni coinvolte per un periodo di 60 giorni.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Lorenzo La Sorda – Dottore forestale
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/05)

**Il Responsabile Sezione Boschi, Piante e
Movimento Terra**
Dott. Mario Graziani
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/05)

